

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE**

**III<sup>a</sup> SEZIONE**

**L.N.D. Comitato Interregionale**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 048/CGF**

**(2013/2014)**

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 274/CGF– RIUNIONE DEL 17 MAGGIO 2013**

## **COLLEGIO**

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Prof. Paolo Tartaglia, Avv. Alessandro Zampone – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S.D. BASSOTTO SCALIGERA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA F.C. ALL BLACKS SAN MICHELE/BASSOTTO SCALIGERA CALCIO DEL 10.3.2013** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 77 del 17.4.2013)

La società Bassotto Scaligera Calcio, con ricorso spedito in data 20.4.2013, ha impugnato per revocazione e revisione ex art. 39 C.G.S. la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto, pubblicata sul Com. Uff. n. 77 del 17.4.2013, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla società All Blacks avverso il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Verona di cui al Com. Uff. n. 50 del 3.4.2013, è stata disposta a carico della società Bassotto Scaligera la sanzione sportiva della perdita, con il risultato di 3-0, della gara All Blacks/Scaligera Bassotto del 10.3.2013 (Campionato di III Categoria) vinta sul campo dalla società ricorrente con l'opposto risultato di 0-3. Il Giudice Sportivo territoriale, con il provvedimento riformato dalla Commissione Disciplinare, aveva invece omologato il risultato di 0-3 conseguito sul campo, respingendo sul punto il reclamo della società All Blacks che aveva richiesto l'applicazione della sanzione della perdita della gara (di cui all'art. 17.5 lett. a) C.G.S.) per avere la società Bassotto Scaligera impiegato (a seguito di sostituzione) un calciatore ritenuto privo di titolo per partecipare alla gara, il Sig. Bartolomioli Luca, il quale aveva svolto le funzioni di assistente arbitrale di parte fin dall'inizio della partita, così violando, sempre secondo l'assunto della società All Blacks, la regola 6.4 del Regolamento del giuoco del calcio.

A sostegno del proprio ricorso per revocazione e revisione la società Bassotto Scaligera ripropone, richiamandole esplicitamente, le medesime ragioni svolte davanti al Giudice Sportivo ed alla Commissione Disciplinare; sostiene infatti che la Commissione Territoriale avrebbe errato nell'applicare al caso concreto la sanzione di cui art. 17.5 C.G.S. dal momento che la posizione del calciatore Bartolomioli, impiegato in campo dopo avere svolto le funzioni di assistente dell'arbitro, non doveva essere ricondotta all'ipotesi prevista e sanzionata (con la perdita della gara) dall'art. 17.5 lett. a) C.G.S. (calciatore privo di titolo per prendere parte alla gara) ma a quella più tenue di cui all'art. 17.6. C.G.S. applicata dal Giudice Sportivo Territoriale.

In via pregiudiziale la Corte ritiene che il ricorso sia palesemente inammissibile e come tale debba essere respinto.

Sia la revocazione che la revisione di cui all'art. 39 C.G.S. sono mezzi di impugnazione straordinari che possono essere invocati ciascuno in presenza di specifici e determinati presupposti espressamente stabiliti dalla norma richiamata. Tuttavia, con il ricorso in esame, la società Bassotto

Scaligera intende reintrodurre davanti alla Corte tutti gli elementi già oggetto di valutazione del Giudice sportivo prima e della Commissione Disciplinare Territoriale dopo, lamentando sostanzialmente la erronea interpretazione in diritto da parte della Commissione territoriale delle circostanze controverse. Da ciò discende l'evidente inammissibilità del ricorso dal momento che, da una parte, l'eventuale errore di diritto non sarebbe comunque più censurabile, essendosi pronunciato l'Organo di giustizia sportiva di secondo grado, e, dall'altra, non è riconducibile ad alcuno dei presupposti rescindenti espressamente stabiliti a proposito degli strumenti straordinari di impugnazione di cui all'art. 39 C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'A.S.D. Bassotto Scaligera Calcio di Verona.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

## **2. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S.D. SAVIGNANESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013 INFLITTA AL SIG. MACERATA SANDRO IN RELAZIONE ALLA GARA SAVIGNANESE/ROMAGNA DEL 28.3.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 41 del 17.4.2013)**

La società Savignanese, con ricorso spedito in data 25.4.2013, ha impugnato per revocazione ex art. 39 C.G.S. la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna, pubblicata sul Com. Uff. n. 41 del 17.4.2013, con la quale è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Forlì di cui al Com. Uff. n. 50 del 3.4.2013 che aveva comminato la squalifica fino al 30.6.2013 dell'allenatore Sig. Sandro Macerata per i fatti verificatisi in occasione della gara Savignanese/Romagna del 28.3.2013 valevole per il Campionato Provinciale categoria Giovanissimi (*per avere, al termine della gara, insultato l'arbitro aizzando i propri calciatori a fare altrettanto, proferendo espressioni offensive e di chiaro contenuto discriminatorio*).

A sostegno del proprio ricorso la società Savignanese svolge un unico motivo di impugnazione per revocazione (rubricato: *Sulla squalifica dell'allenatore: nullità del giudizio dinanzi la Commissione territoriale. Sussistenza dei presupposti sub art. 39 co. c) e d). Erronea valutazione delle circostanze di fatto. Non correttezza della qualifica della condotta. Abnormità e sproporzione della sanzione*) deducendo sostanzialmente una ricostruzione dei fatti che diedero luogo alla squalifica diversa rispetto a quella riportata nel referto arbitrale e confermata dall'arbitro in sede di chiarimenti resi alla Commissione Disciplinare, nonché la erroneità della valutazione delle medesime circostanze da parte della Commissione la quale avrebbe colpevolmente omissivo di integrare il quadro istruttorio con l'audizione dell'interessato. Chiede quindi la ricorrente che la Corte, previa rinnovazione dell'istruttoria anche in accoglimento della nuova istanza di audizione di testimoni, annulli la sanzione comminata o, in subordine, la riduca secondo giustizia.

In via pregiudiziale la Corte ritiene che il ricorso sia palesemente inammissibile e come tale debba essere respinto.

La revocazione di cui all'art. 39 C.G.S. è strumento di impugnazione straordinario che può essere invocato solo in presenza di specifici e determinati presupposti espressamente stabiliti dalla norma richiamata. Tuttavia nel proprio ricorso la società Savignanese, pur indicando in rubrica l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 39 lettera c) (mancata presentazione per forza maggiore o fatto altrui di documenti influenti ai fini del decidere) e lettera d) (omesso esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento o il sopravvenire di fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia), si limita a reintrodurre argomenti tutti già oggetto di valutazione di merito da parte della Commissione disciplinare territoriale, invocando sostanzialmente la erronea ricostruzione dei fatti come riportati dal direttore di gara nel proprio rapporto, l'incompletezza degli elementi acquisiti da parte della Commissione disciplinare e comunque la erronea interpretazione dei medesimi dal parte della stessa Commissione. Da ciò

discende l'evidente inammissibilità del ricorso dal momento che la riedizione della valutazione delle circostanze di fatto richiesta alla Corte con il ricorso in oggetto integrerebbe il momento rescissorio del procedimento al quale è possibile dare ingresso solo in presenza di uno o più specifici motivi rescindenti. Nell'esposizione dei motivi del ricorso, infatti, non vi è traccia di alcun elemento idoneo a consentire l'individuazione dei presupposti rescindenti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 39 pur astrattamente invocati dalla ricorrente. Il carattere di impugnazione eccezionale della revocazione, per i soli motivi tassativamente indicati dall'art. 39 C.G.S., comporta l'inammissibilità di ogni censura non compresa in detta tassativa elencazione ed esclude di conseguenza anche la deduzione di presunti vizi e nullità afferenti alle pregresse fasi processuali che restano deducibili con le ordinarie impugnazioni, se e nei modi in cui possano essere ancora proposte. Quindi, poiché le questioni riproposte nel presente giudizio di revocazione sono state già esaminate dall'Organo di giustizia sportiva di secondo grado (nel caso di specie, la Commissione Disciplinare Territoriale), e quindi la ricorrente ha esaurito i due gradi di giurisdizione previsti dall'ordinamento sportivo, il rimedio invocato si palesa del tutto inammissibile come pure tutte le richieste con esso formulate anche in via istruttoria.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'A.S.D. Savignanese di Savignano sul Rubicone (Forlì).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

### **3. RICORSO A.S.D. NARDÒ CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ANTICO ALESSIO SEGUITO GARA NARDÒ CALCIO/SANT'ANTONIO ABATE DEL 5.5.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 147 del 6.5.2013)

La A.S.D. Nardo' Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 147 del 6.5.2013 relativa alla partita tra A.S.D. Nardo' Calcio e Sant'Antonio Abate del 5.5.2013 con la quale veniva comminata al calciatore Antico Alessio la squalifica per 2 gare effettive "per avere, alla fine del primo tempo, durante il rientro delle squadre negli spogliatoi, rivolto con fare minaccioso espressioni ingiuriose all'indirizzo di calciatori avversari."

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica a 1 giornata la ricorrente ha rilevato che dall'esame del referto del direttore di gara non emerge quali siano state le offese e quali siano state le minacce e che non si comprende come mai tali offese e minacce non siano state percepite dai collaboratori dell'arbitro e dal commissario di campo.

Il ricorso va respinto in quanto la sanzione appare congrua in relazione al comportamento tenuto dal calciatore Antico Alessio così come puntualmente riportato nel rapporto dell'Arbitro, non essendovi pertanto alcun motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Nardò Calcio di Nardò (Lecce).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **4. RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39, COMMA 2, C.G.S. A.C.D. TORCONCA CATTOLICA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORCONCA/MELDOLA DEL 23.12.2012** (Delibera della Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 241/CGF del 12.4.2013)

Con atto del 6.5.2013, la società A.C.D. Torconca ha proposto ricorso per revisione ex art. 39, comma 2, C.G.S. avverso la decisione di questa Corte (pubblicata sul Com. Uff. n. 241/CGF del 12.4.2013 – motivazioni pubblicate sul Com. Uff. n. 273/CGF del 16.5.2013) con la quale era stato rigettato il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S., proposto dalla medesima Società avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 33/CR del 20.2.2013 del predetto Comitato Regionale) con

la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla società A.S.D. Meldola, era stata annullata la decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Emilia Romagna della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 28/CR del 16.1.2013 del predetto Comitato Regionale) con la quale era stata irrogata, a carico della Società A.S.D. Meldola, la sanzione della perdita della gara Torconca/Meldola del 23.12.2012, con conseguente ripristino del risultato conseguito sul campo: Torconca 0 – Meldola 5..

La società A.S.D. Meldola ha controdedotto chiedendo che il ricorso avverso venga dichiarato inammissibile.

Il ricorso in epigrafe risulta manifestamente inammissibile.

Deve, in primo luogo, evidenziarsi come l'art. 39, comma 2, C.G.S. preveda che la Corte di Giustizia Federale può disporre la revisione nei confronti di decisioni irrevocabili di condanna; ipotesi che non ricorre, all'evidenza, nel caso di specie atteso che il presente giudizio di revisione non ha ad oggetto una pronuncia di condanna.

Ma ove anche si potesse prescindere dal predetto aspetto, la conclusione cui si dovrebbe pervenire sarebbe, comunque, quella della inammissibilità del ricorso per le seguenti ulteriori considerazioni.

Parte ricorrente ritiene che, nel caso di specie, ricorrerebbe un'ipotesi di revisione della decisione di questa Corte, più sopra indicata, in quanto, successivamente alla pronuncia della stessa, sarebbe stato accertato che essa è stata pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio.

Al proposito, merita di essere ricordato che questa Corte, con decisione resa a Sezioni Unite e pubblicata sul Com. Uff. n. 190/CGF del 20.5. 2009, ha evidenziato che *“la struttura letterale e la stessa impostazione finalistica della norma federale (art. 39, comma 2, C.G.S.: N.d.E.) ricalcano quelle che il codice di procedura penale disciplina all'art. 630: è, allora, inevitabile che la norma processualpenalistica costituisca lo sfondo di riferimento anche per il giudizio sportivo, non ravvisandosi ragioni per affermare una applicazione derogatoria, attesa la sostanziale identità delle condizioni al cui ricorso è subordinato l'utile esperimento del rimedio”*.

L'art. 630 c.p.p. prevede che la revisione possa essere richiesta, tra le altre ipotesi, se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.

Secondo la dottrina e la pacifica giurisprudenza, per potersi fare luogo alla revisione di una decisione irrevocabile di condanna è necessario che il c.d. “reato condizionante” sia stato accertato con una sentenza irrevocabile.

Ebbene, nel caso di specie non ricorre, all'evidenza, la predetta ipotesi atteso che l'atto, cui si riferisce la Società ricorrente, ovvero l'avviso di ricevimento della lettera raccomandata - contenente il reclamo, proposto dalla A.C.D. Torconca avverso la omologazione del risultato della gara Torconca/Meldola del 23.12.2012 e recante, nella parte relativa alla sottoscrizione del soggetto ricevente, la firma della sig.ra Licia Ghetti – non risulta essere stato dichiarato falso con sentenza irrevocabile.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revisione ex art. 39, comma 2, C.G.S. come sopra proposto dall'A.C.D. Torconca Cattolica di Cattolica di (Rimini).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Sanino

**Publicato in Roma il 19 settembre 2013**

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Giancarlo Abete